

**SCHEMA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI
SOPRANNUMERARI
PER L'A.S. 2026/2027**

ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____ docente di _____ (cl. conc. _____)
impresso in ruolo ai sensi del _____ decorrenza giuridica dal _____ ed economica dal _____
titolare presso la scuola _____ dall'a.s. _____

ai fini della compilazione della graduatoria d'istituto prevista dal CCNI vigente, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della Legge 1601/2003

DICHIARA

Da compilare a cura dell'interessato

I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO:

TIPO DI SERVIZIO	Anni	Punti	Riservato DS
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina , nel ruolo di appartenenza (escluso l'anno in corso) (1) (Punti 6)			
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (Punti 6)			
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato nel medesimo ruolo di titolarità: (4) Per la mobilità d'ufficio: (4) – a.s. 2026/2027 (Punti 5) Per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera: (4) (anni 4 valutati per intero - quelli eccedenti i 4 anni per i 2/3 se prestati nella scuola dell'infanzia nel caso l'attuale titolarità sia nella scuola secondaria di I e II grado, e viceversa). (Punti 3)			

TIPO DI SERVIZIO	Anni	Punti	Riservato DS
B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3)(4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B Per la mobilità d'ufficio: (4) – a.s. 2026/2027 (Punti 5) Per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B): – anni 4 valutati per intero - quelli eccedenti i 4 anni per i 2/3 se prestati nella scuola dell'infanzia o primaria nel caso l'attuale titolarità sia nella scuola secondaria di I e II grado, e viceversa). per la mobilità d'ufficio (4) (Punti 3)			
B2) (valido solo per i docenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 1992/93 fino all'anno scolastico 1997/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B1) rispettivamente: – se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità (Punti 0,5) – se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità (Punti 1)			
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di 2° grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) (NB. per i trasferimenti d'ufficio si veda anche la nota 5-bis) (Punti 12) Per ogni ulteriore anno di servizio: – entro il quinquennio (Punti 5) – oltre il quinquennio (Punti 6) Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia.			
C0) per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2 (5-bis) (Punti 1)			
C1) per la sola scuola primaria: – per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), C) (Punti 1,5) – per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), C) (Punti 3)			
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, dopo il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5-ter) (Punti 10)			

II – ESIGENZE DI FAMIGLIA (6)(7):

TIPO DI ESIGENZA	Punti	Riservato DS
A) per ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto/ ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (Punti 6)		
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) (Punti 5)		
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (Punti 4)		
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto di cui ai punti a, b e c della nota sub 9) (Punti 6)		

III – TITOLI GENERALI (15)(17):

TITOLI GENERALI	Punti	Riservato DS
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livelli pari o superiore a quello di appartenenza (10) (Punti 12)		
B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) (11-bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente – per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o per gli stessi anni accademici o di corso) (Punti 5)		
C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) (Punti 3)		
D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11-bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) – per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) (Punti 1)		
E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti, di conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31/12/2017 - Legge n. 228/12) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) (Punti 5)		

TITOLI GENERALI	Punti	Riservato DS
F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) (Punti 5)		
G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione degli Uffici Scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli Istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente Invalsi, Indire) e dell'università (16) (Punti 1)		
H) per ogni partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23/7/1998 n. 323, fino all'a.s. 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame (Punti 1)		
I) CLIL di Corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al decreto direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. NB. il certificato viene rilasciato solo a chi – è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2) – ha frequentato il corso metodologico – sostenuto la prova finale (Punti 1)		
L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale (Punti 0,5)		
NB. I titoli relativi a B), C), D), E), F), G), I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di Punti 10		

Si allegano le autocertificazioni e la documentazione relativamente a quanto dichiarato.

Data _____

Firma _____

NOTE

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995, dell'art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003 e dell'art. 17, comma 5, del CCNL sottoscritto il 29/11/2007.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nella scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

(3) La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

(4) L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio, è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d'ufficio che in quella a domanda.

L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d'ufficio. Nella mobilità a domanda il servizio pre-ruolo e un precedente servizio di altro ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni. Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l'individuazione del perdente posto viene valutato:

- a.s. 2025/2026 - 4 punti per ogni anno

- a.s. 2026/2027 - 5 punti per ogni anno

- a.s. 2027/2028 - 6 punti per ogni anno.

Tale punteggio viene riconosciuto a condizione che il servizio pre-ruolo sia stato prestato nel medesimo ruolo di attuale titolarità.

Nella mobilità d'ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo e di pre-ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia. Nella misura della presente voce continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, commi 5, 6 e 7, e 490 del decreto legislativo n. 297/94, nonché il servizio prestato in ruolo diverso riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del decreto-legge 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato. Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati. Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.

(5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale ex titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C), della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità al personale ex DOS decorre a partire dall'anno scolastico 2003/2004. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l'introduzione dell'organico unico dell'autonomia, con l'automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dalla presente voce, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto o comunque nelle sedi di organico confluite nei CPIA. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale). Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 13, comma 1, punto II), - Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo decennio - del presente contratto. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.

- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel decennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 13, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria. Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 13, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria. Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito. Tale punteggio non è attribuibile ai docenti ex DOS negli anni interessati.

(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l'assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune. Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, purché indicate fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza di distretto che comprenda predetto comune. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro. Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile. Per il convivente di fatto si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, commi 36 e 37, della medesima legge 76/2016.

(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera: lettera A) (ricongiungimento al coniuge, ecc.) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente.

Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè, che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D) della Tabella a – Parte II, non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D) della Tabella a – Parte II – lettera B) e lettera C) valgono sempre; lettera D) (cura e assistenza dei figli disabili; ecc.) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili. Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- a) figlio disabile, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura
- b) figlio disabile, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(10) Si precisa che ai sensi della lettera A) si valuta un solo pubblico concorso. È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati. I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione; sono altresì esclusi i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. 85 del 2018, del decreto ministeriale 631 del 2018, del D.D.G. 1546 del 2018, del D.D.G. 510 del 2020, del D.D.G. 1081 del 2022, del

D.D.G. 1327 del 2024 e del D.D.G. 1328 del 2024. Ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi precedentemente alla legge 270/82. Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999 e successive modifiche.

(11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni. Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del decreto-legge 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge. Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – artt. 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.